

# Polizza FITeL/UNIPOL “SPESE LEGALI” n° 418/71/37859388

**DEFINIZIONI** Nel testo che segue, si intendono:

per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione;  
per “**Polizza**”: il documento che prova l’assicurazione;  
per “**Assicurato**”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;  
per “**Compagnia**”: la Compagnia Assicuratrice Unipol SpA;  
per “**Premio**”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;  
per “**Sinistro**”: il fatto che genera la controversia con la quale l’Assicurato intende tutelare i propri diritti;  
per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;  
per “**Contraente**”: il soggetto che stipula la polizza;  
per “**Spese legali e peritali**”: le spese di perizia, assistenza consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, le spese liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza.  
Restano escluse dall’assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

## IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

L’assicurazione si intende prestata a favore dei Circoli e dei Dirigenti che a loro nome operano.

Si precisa che non sono assicurati i dipendenti e/o i Soci dei Circoli.

La Compagnia rinuncia a conoscere il nominativo di tali persone. Per la loro identificazione si farà riferimento alla documentazione probatoria in possesso della Contraente la quale si impegna ad esibirla in qualsiasi momento a persone incaricate dalla Compagnia per controlli ed accertamenti.

## Norme specifiche che regolano la garanzia “SPESE LEGALI”

### Art. 1) - Rischi assicurati - oggetto dell’assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per resistere ad azioni o pretese (intendendosi tra queste anche i verbali redatti dalla Pubblica Autorità competente per violazioni amministrative) avanzate da altri soggetti il tutto in relazione a procedimenti di responsabilità civile, amministrativa e penale, conseguenti a fatti involontari connessi all’attività di Responsabile Legale di Circoli affiliati F.LTe.L..

La garanzia è operante anche per le controversie:

- a) di diritto Fiscale e Tributario limitatamente all’ipotesi in cui le Commissioni Tributarie dichiarino la loro incompetenza a derimere la controversia o la vertenza si risolve con esito favorevole. In quest’ultimo caso la garanzia è prestata con franchigia di € 400,00 per vertenza.
- b) nei confronti di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria limitatamente alle ipotesi di regresso o surroga a seguito di responsabilità civile dell’Assicurato per danni (morte o lesioni personali) cagionati ad altri soggetti e solo nell’ipotesi di esito favorevole della vertenza. Nonché nell’ipotesi di vertenza riferita a presunte violazioni sulle norme di assunzione di prestatori di lavoro e sempre che la stessa si risolva con esito favorevole. Le garanzie sono prestate con una franchigia di € 400,00 per vertenza.

### Art. 2) - Rischi esclusi

La garanzia non è operante per le seguenti controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salva l’ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall’Assicurato;
- c) relative a rapporti tra Assicurati e il Contraente e/o tra di loro;
- d) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- e) relative a sinistri di inquinamento dell’ambiente dovuti a fatto non accidentale;
- f) relativa a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) derivanti da rapporti di natura contrattuale, fatta eccezione per quelle relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove il Circolo svolge la propria attività comprese quelle a materia condominiale;
- h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge.

### Art. 3) - Inizio e termine della garanzia

Per ogni Assicurato la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui assume la carica di Presidente di Circolo della Contraente e cessa alle ore 24 del giorno in cui viene meno il suddetto rapporto di presidenza.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell’assicurazione: purché denunciate entro 12

mesi dalla cessazione della polizza o dalla cessazione della garanzia nei confronti della singola persona esclusa.

Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

### Art. 4) - Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contenuta nell’eventuale polizza di Responsabilità Civile stipulata dall’Assicurato o da altri per suo conto relativa all’attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza.

### Art. 5) - Massimo di risarcimento

L’assicurazione vale fino alla concorrenza di € 7.000,00 per ogni assicurato Presidente di Circolo della contraente, col limite del doppio per singola controversia allorché la stessa coinvolga più assicurati.

In nessun caso la Società risarcirà più di € 500.000,00 per più sinistri verificatisi in uno stesso anno o minor periodo per il quale avrà vigore la polizza.

### Art. 6) - Estensione territoriale

L’assicurazione vale per le controversie che insorgono e si svolgono nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### Art. 7) - Obblighi e gestione del sinistro

Se l’Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 30 giorni dal ricevimento la Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia di sinistro all’Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia deve fornire:

- una copia dell’eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo del legale o del perito a cui ha assegnato la causa.

L’Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.

### Art. 8) - Liquidazione delle spese

La Compagnia liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.

L’indennizzo non può superare gli importi previsti dalle tariffe vigenti per ogni ordine professionale, in relazione al volume della controversia ed ai gradi di giudizio. Nei casi in cui sia consentito l’aumento dei massimi previsti nelle tariffe professionali, l’indennità non può superare il doppio della tariffa originaria.

Ogni accordo transattivo o composizione amichevole della vertenza debbono essere autorizzati dalla Compagnia: in caso contrario l’Assicurato risponde di tutti gli oneri sostenuti dalla Compagnia per la trattazione della pratica.

Spetta alla Compagnia quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’art. 1916 del Codice Civile.

### Art. 9) - Arbitrato irrituale

Fermo restando il diritto dell’Assicurato di ricorrere agli organi di giurisdizione ordinaria, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un Collegio arbitrale che deciderà secondo il diritto ed in forma irrituale.

Tale facoltà se esercitata da una delle Parti obbliga l’altra a non adire il giudice ordinario fino all’emanazione del lodo degli arbitri, salvo il diritto di ricorrere al giudice ordinario per controversie che riguardano la stessa procedura arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri. Entro un mese dalla richiesta di arbitrato ciascuna Parte nominerà un arbitro a sua scelta, il terzo sarà nominato di comune accordo dai primi due entro i successivi 30 giorni. In caso di mancato accordo il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede legale la Compagnia, ovvero ove ha sede l’Agenzia a cui è in carico la polizza. Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro.